

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5645 del 31/10/2018
Oggetto	Concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo in località Podere Bagnolo S. Giovanni di Baselicaduce del comune di Fiorenzuola d'Arda (PC). Procedimento PCPPA0053 - Ditta: Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5870 del 31/10/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- la deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano – c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- le deliberazioni di Giunta Regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016, n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO:

- della domanda prot. n. 4690 del 09/08/2000 con cui la società Raggio di Sole Agricola S.p.a., c.f. 00506510346, ha richiesto la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, ai sensi dell'art. 38 R.R. 41/2001 (cod. PCPPA0053);
- della domanda prot. n. 112800 del 21/12/2005 con cui la società Raggio di Sole Agricola S.p.a., c.f. 00506510346, ha inteso perfezionare la richiesta di concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo prot. n. 4690 del 09/08/2000;
- della documentazione acquisita al prot. n. PG.2012.0228023 del 28/09/2012, con cui la ditta Società Agricola San Francesco Allevamenti s.r.l., c.f. 06938820963, ha presentato le integrazioni alla predetta domanda di concessione preferenziale richieste dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po – sede di Piacenza con nota prot. n. PG.2009.226069 del 12/10/2009;
- della nota prot. n. PGPC/2018/11923 del 30/07/2018 con cui la ditta Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti s.r.l., c.f. 03959110986, ha comunicato il subentro nella domanda di concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico

sotterraneo prot. n. 4690 del 09/08/2000 a partire dal 1 luglio 2018, stante l'avvenuta acquisizione del ramo di azienda di Società Agricola San Francesco Allevamenti s.r.l., c.f. 06938820963;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 02/01/2013 senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

RITENUTO che la pubblicazione della domanda di concessione sull'albo pretorio del Comune, prevista dal comma 5 dell'art. 38, R.R. 41/2001, possa intendersi compiuta con quella sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna avente diffusione su tutto il territorio regionale, comprendente quindi anche il Comune ove la concessione è stata richiesta;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 25,0 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), loc. Podere Bagnolo S. Giovanni di Baselicaduce, su terreno di proprietà della ditta "Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti s.r.l." (c.f. 03959110986), censito al fg. n. 21, mapp. n. 98; coordinate UTM RER x: 574.815,16855; y: 976.574,70359;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 35,00;
- volume d'acqua complessivamente dichiarato dalla Società Raggio di Sole Agricola per il riconoscimento della concessione preferenziale pari a mc/annui 30.000;
- volume d'acqua richiesto in concessione dalla Società Agricola San Francesco Allevamenti s.r.l., c.f. 06938820963 con nota prot. n. PG.2012.0228023 del 28/09/2012, pari a mc/annui 35.130, per il quale è stata successivamente richiesta la variante per diminuzione del prelievo fino a mc/annui 29.510;

PRESO ATTO che:

- la domanda è stata presentata entro il termine previsto dalla legge e che presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all'art. 38 del R.R. 41/2001 e di variante ai sensi dell'art. 31 del R.R. 41/2001;
- con nota acquisita al prot. n. PGDG/2018/0014613 del 15/10/2018 la ditta “Società Agricola Sant’Antonio Allevamenti s.r.l.” (c.f. 03959110986) ha comunicato che a seguito di asta giudiziaria immobiliare si è aggiudicata il terreno censito al fg. n. 21 mapp. n. 98 del comune di Fiorenzuola D’Arda, ove insiste il pozzo per il prelievo della risorsa idrica (cod. PCPPA0053);

DATO ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- il canone per l’anno 2018 è quantificato nella misura di euro 118,98;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione ex- ante condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di “Esclusione” definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non sussistono opere da assoggettare alla procedura di V.I.A, ai sensi della l.r. 9/1999;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Autorità di Bacino del Fiume Po, previa verifica del reale fabbisogno idrico delle colture, della possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche irrigue efficienti e della eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali (PG.2012.0282175 del 30/11/2012);
- Provincia di Piacenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle acque approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005 nonché dalle disposizioni contenute nell'Allegato N5 – Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica – alle NTA del vigente PTCP che prevedono l'obbligo per gli operatori di installare e mantenere un idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi di acqua prelevata dalla falda all'atto del rinnovo della concessione al punto 3.2.1 e di verificare la disponibilità di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o di altre fonti alternative o la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza) al punto 3.2.4 (PG.2013.0026701 del 31/01/2013);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, che ha prescritto che la concessione in oggetto deve intendersi integrativa e non sostitutiva della dotazione irrigua consortile alla quale l'azienda è vincolata (PG.2012.0290487 del 10/12/2012);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data _____, la somma pari a euro 154,94 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 23 aprile 2018, la somma pari a euro 141,64, relativa al canone dovuto per l'anno 2018, introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato, in data 22 maggio 2018, la somma pari a euro 209,76, relativa ai canoni dovuti per le annualità 2013 – 2017, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315, avendo sollevato l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile per i

restanti canoni di concessione relativi alle annualità antecedenti il 2013 (PGDG/2018/0005478 del 13/04/2018);

- ha versato in data _____, la somma pari a euro 250,00, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

CONSIDERATO che i canoni dovuti per gli anni 2017 e 2018, per la derivazione di 29.510 mc/annui ad uso irriguo, risultano pari a euro 237,02 (determinati come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 31 ottobre 2016, n. 1792), mentre il concessionario ha versato euro 282,16, risultano euro 45,14 di anticipo rispetto al canone per l'anno 2019;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di riconoscere la concessione preferenziale ad uso irriguo alla ditta Raggio di Sole Agricola S.p.a., c.f. 00506510346, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (cod. PCPPA0053), costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m. 25,0 dal piano di campagna, con portata massima di esercizio pari a l/s 35,00, volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 30.000,00, sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), loc. Podere Bagnolo S. Giovanni di Baselicaduce, censito al fg. n. 21, mapp. n. 98, coordinate UTM RER x: 574.815,16855; y: 976.574,70359;
2. di rilasciare la concessione a favore della Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti s.r.l., c.f. 03959110986, con sede legale ad Arezzo, Via Campo di Marte n. 20, su terreno di proprietà della medesima, per il prelievo dal medesimo pozzo ad uso irriguo, con volume in diminuzione pari a mc/annui 29.510,00

3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 00/00/0000;
5. di quantificare il canone 2018 in euro 118,98;
6. di quantificare il deposito cauzionale in euro 250,00;
7. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018, di cui è già stato depositato un anticipo pari a 45,14 euro, dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza dal titolo concessorio;
8. di dare atto inoltre che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate

dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

- il concessionario è tenuto all’installazione e manutenzione di un idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi d’acqua prelevata dalla falda, come raccomandato dalla Provincia di Piacenza nel parere acquisito al prot. n. PG.2013.0026701 del 31/01/2013;
9. di notificare il presente provvedimento al concessionario;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. 1621/2013;
 11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 12. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all’Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione preferenziale rilasciata a Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti s.r.l., c.f. 03959110986, con sede legale in Arezzo, Via Campo di Marte 20, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, cod. Sisteb PCPPA0053.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m. 25,0 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 150, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 11,03.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), loc. Podere Bagnolo S. Giovanni di Baselicaduce, su terreno di proprietà della ditta "Società Agricola Sant'Antonio Allevamenti s.r.l." (c.f. 03959110986), censito al fg. n. 21, mapp. n. 98; coordinate UTM RER: X = 574.815,16855; Y = 976.574,70359.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 35,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 29.510,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il periodo di coltivazione del terreno agricolo, per circa 14 ore al giorno per un totale di circa 20 giorni.
4. Il prelievo della risorsa idrica deve intendersi integrativo e non sostitutivo della dotazione irrigua consortile alla quale il concessionario è vincolato, visto che il terreno agricolo servito

dall'opera di presa ricade nel comprensorio consortile del Consorzio di Bonifica di Piacenza, all'interno dell'area irrigua "Val d'Arda".

5. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0330ER-DQ2-CCS Conoide Arda – confinato superiore.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione, mantenerlo in stato di efficienza ed inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso

dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo

indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone,

animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.